



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n. 59 del Registro in data 15/12/2017

OGGETTO: Conferma aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 08.35, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	
GALLI MIRCO- CONSIGLIERE	X	
BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE	X	
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE	X	
PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE	X	
ERMINI MARCO- CONSIGLIERE		X
CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE	X	
BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE	X	

Presenti: 10 Assenti: 1

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360/98 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, in attuazione della delega di cui all'art. 7, comma 5 bis, della L. n. 59/97;

Richiamata la legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296) che con l'art. 1, comma 142, modificava l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98, prevedendo la possibilità per i Comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, fino ad un massimo dello 0,8%;

Ricordato che:

- il D.L. n. 93/2008, all'art. 1, comma 7, disponeva la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle loro maggiorazioni;
- il D.L. 138/2011 all'art. 1, comma 11, prevedeva che, a decorrere dall'esercizio 2012, la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 93/2008 non si applicasse all'addizionale comunale;

Atteso che con l'art. 13, comma 14, lett. a) del D.L. 201/2011, sono state definitivamente abrogate le disposizioni di cui al richiamato comma 7, art.1, del D.L. 93/2008, e che pertanto è stato restituito alle Amministrazioni il potere di elevare l'aliquota dell'addizionale fino allo 0,8%;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che prevede il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Visto l'art. 1, comma 42 della legge di bilancio 2017, (L. 232/16), che alla lett. a) estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

Considerato che il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

Preso atto che, come chiarito da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione relativa al blocco degli aumenti di aliquote tributarie deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;

Ricordato che:

- il Comune di Castiglion Fibocchi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/1999 in applicazione del D.Lgs. n. 360/98, ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'esercizio 1999, fissando l'aliquota iniziale allo 0,2%;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/02/2000, il Comune di Castiglion Fibocchi ha elevato l'aliquota nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03/03/2001, l'addizionale IRPEF è stata infine elevata fino allo 0,5%;

- l'aliquota non ha, in seguito, subito variazioni rispetto alla misura deliberata con l'atto giuntale n. 25/2001;

Ritenuto di confermare per il 2018 l'aliquota dell'addizionale IRPEF deliberata con atto consiliare n. 56/16, nella misura dello 0,5%;

Richiamato il comma 142 dell'art. 1, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare aliquote e detrazioni in materia di addizionale IRPEF ;

Visti:

a) l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

d) l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip.to delle Finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno del 28.11.2017, che ha differito dal 31.12.2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da formalizzare con Decreto del Ministero dell'Interno, in corso di perfezionamento, d'intesa con il MEF, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017;

Acquisiti i seguenti pareri espressi in senso favorevole all'adozione del presente atto:

- parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L.;

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5%, così come stabilita con deliberazione G.C n. 56 del 22.12.2016;
2. di dare atto che le tariffe come deliberate con il presente atto entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000;
3. di conferire al presente atto, con identico esito in separata votazione, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., per la conseguente approvazione del bilancio di previsione;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15/12/2017

OGGETTO: *Conferma aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018*

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 06/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 06/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Fto DOTT. SALVATORE MONTANARO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 15/01/2018 al 30/01/2018

Castiglion Fibocchi, 15/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 15/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 15/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI